

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 436/2011 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 690/2008 relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera h),

viste le richieste della Repubblica ceca, della Grecia, della Francia e dell'Italia,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione⁽²⁾ riconosce alcuni Stati membri o alcune zone di Stati membri quali zone protette nei confronti di determinati organismi nocivi. In alcuni casi il riconoscimento è stato concesso per una durata limitata per consentire allo Stato membro interessato di fornire le informazioni complete necessarie a dimostrare l'assenza dell'organismo nocivo nello Stato membro o nella zona in questione o di portare a compimento gli sforzi per la sua eradicazione.
- (2) L'intero territorio della Grecia è stato riconosciuto zona protetta per quanto riguarda gli organismi *Dendroctonus micans* Kugelan, *Gilpinia hercyniae* (Hartig), *Gonipterus scutellatus* Gyll., *Ips amitinus* Eichhof, *Ips cembrae* Heer e *Ips duplicatus* Sahlberg fino al 31 marzo 2011.
- (3) Nel 2010 la Grecia aveva svolto indagini e comunicato i risultati alla Commissione, nel rispetto dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), terzo e quinto comma, della direttiva 2000/29/CE. Un sopralluogo di esperti della Commissione in Grecia, svoltosi dal 24 al 31 gennaio 2011, ha confermato che la Grecia ha compiuto notevoli progressi in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle indagini, nonché per quanto riguarda la comunicazione dei rispettivi risultati. È tuttavia necessario che la Grecia fornisca le prove della sostenibilità dei progressi compiuti.
- (4) Secondo i risultati delle indagini svolte in Grecia nel 2010, l'organismo *Ips cembrae* Heer è stato identificato una sola volta, mentre gli altri cinque organismi in questione non sono stati identificati. Tenendo conto di tali risultati e dell'esito del sopralluogo degli esperti della Commissione in Grecia, è opportuno continuare a riconoscere la Grecia quale zona protetta per quanto riguarda gli organismi in questione per altri tre anni, al fine di fornire alla Grecia il tempo necessario per raccogliere e presentare informazioni a conferma dell'assenza di tali organismi, eccetto l'*Ips cembrae* Heer, nel suo territorio e, per quanto riguarda l'*Ips cembrae* Heer, di completare le attività di eradicazione, nonché di raccogliere e presentare le informazioni a conferma dell'assenza di tale organismo nel suo territorio.
- (5) L'intero territorio della Grecia era stato riconosciuto quale zona protetta nei confronti del virus Citrus tristeza (ceppi europei). Nella relazione annuale 2010 sull'indagine ufficiale effettuata onde accertare la presenza di tale organismo nocivo, la Grecia riferisce di 104 alberi risultati positivi al test relativo all'organismo nocivo in questione nella prefettura di Argolida. Le osservazioni degli esperti della Commissione durante il sopralluogo in Grecia dal 24 al 31 gennaio 2011 hanno confermato la presenza del virus Citrus tristeza (ceppi europei) nella suddetta prefettura almeno negli ultimi tre anni, malgrado le misure di eradicazione adottate dalle autorità greche, che non hanno prodotto i risultati attesi. Di conseguenza il virus Citrus tristeza (ceppi europei) deve essere considerato come radicato nella prefettura di Argolida. Pertanto, detta prefettura non va più riconosciuta come zona protetta nei confronti di tale organismo nocivo.
- (6) L'intero territorio della Spagna era stato riconosciuto quale zona protetta nei confronti dell'*Erwinia amylovora* (Burr.). Winsl. et al. La Spagna ha fornito informazioni da cui risulta che l'*Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. è attualmente radicata nella comunità autonoma di Castilla y León. Le misure adottate per un periodo di due anni successivi, 2009 e 2010, al fine di eradicare tale organismo nocivo, si sono rivelate prive di efficacia. Ne consegue che Castilla y León non deve più essere riconosciuta come zona protetta nei confronti di detto organismo.
- (7) L'intero territorio della Repubblica ceca, talune regioni della Francia (Alsazia, Champagne-Ardenne e Lorena) e una regione dell'Italia (Basilicata) erano stati riconosciuti come zone protette nei confronti del Grapevine flavescence dorée MLO fino al 31 marzo 2011. Dalle informazioni fornite dalla Repubblica ceca, dalla Francia e dall'Italia successivamente al riconoscimento risulta che l'organismo nocivo in questione non è presente nelle zone protette in questione. Di conseguenza l'intero territorio della Repubblica ceca, le regioni Alsazia, Champagne-Ardenne e Lorena in Francia e la regione Basilicata in Italia devono continuare ad essere riconosciuti come zone protette nei confronti di detto organismo.

(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2) GU L 193 del 22.7.2008, pag. 1.

- (8) L'Italia ha chiesto che la regione Sardegna sia riconosciuta come zona protetta nei confronti dell'organismo nocivo Grapevine flavescence dorée MLO. Sulla base di indagini svolte tra il 2004 ed il 2010 l'Italia ha presentato le prove del fatto che l'organismo nocivo in questione non è presente nella regione Sardegna, malgrado le condizioni favorevoli al suo insediamento in tale territorio. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini devono essere monitorate da esperti sotto il controllo della Commissione. La Sardegna deve pertanto essere riconosciuta quale zona protetta nei confronti del Grapevine flavescence dorée MLO per un periodo di tre anni.
- (9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 690/2008.
- (10) L'attuale riconoscimento di alcune delle zone protette sopraccitate scade il 31 marzo 2011. Il presente regolamento deve pertanto essere applicabile a partire dal 1° aprile 2011 in modo da consentire un riconoscimento senza interruzioni di tutte le zone protette.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 690/2008 è così modificato:

- 1) alla lettera a), punti 4, 5 e punti da 7 a 10, nella seconda colonna, dopo la parola «Grecia», le parole «(fino al 31 marzo 2011)» sono sostituite da «(fino al 31 marzo 2014)»;
- 2) alla lettera b), punto 2, nella seconda colonna, dopo la parola «Spagna», sono aggiunte le parole «(eccetto la comunità autonoma di Castilla y León)»;
- 3) il testo della lettera d) è modificato come segue:
 - a) al punto 3, nella seconda colonna, dopo la parola «Grecia» sono aggiunte le parole «(eccetto la prefettura di Argolida)»;
 - b) il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4. Grapevine flavescence dorée MLO	Repubblica ceca, Francia (Alsazia, Champagne-Ardenne e Lorena), Italia (Basilicata) e (Sardegna, fino al 31 marzo 2014)».
-------------------------------------	---

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2011.

Per la Commissione
Il presidente
 José Manuel BARROSO